

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2377**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARONTINI, MAGLIETTA, PIERACCINI, GUADALUPI, BUFARDECI,
CANDELLI, DI PRISCO, CLOCCHIATTI***Annunciata l'11 luglio 1956***Istituzione di un ruolo tecnico dei capi reparto nell'Amministrazione
della Difesa in sostituzione del gruppo dei capi operai**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle aziende industriali dipendenti dalle Amministrazioni militari, è occupato uno speciale personale di ruolo, con la qualifica e le funzioni di capi operai.

Detto personale proviene tutto dalla categoria degli operai specializzati (1^a categoria), scelto fra di essi con criteri di rigorosa selezione, essendo richieste, per le funzioni che svolge, provate capacità professionali, particolari attitudini e doti morali di elevato grado.

A norma delle disposizioni vigenti e per prassi costante, infatti, i capi operai sovrintendono all'organizzazione tecnica e pratica delle lavorazioni che si eseguono nei reparti cui sono a capo e debbono rispondere alle Direzioni degli stabilimenti della qualità e della quantità delle produzioni, con l'appropriato impiego dell'opera dei lavoratori addetti, dei materiali e delle attrezzature, nonché della sicurezza sul lavoro degli operai, della pulizia e dell'igiene negli stabilimenti. I capi operai, peraltro, provvedono alla compilazione dei documenti contabili di laboratorio, prescritti. In una parola, rispondono dell'osservanza delle norme che regolano questo ramo dell'attività produttiva delle Amministrazioni della difesa.

L'opera del capo operaio si risolve, pertanto, in una diretta forma di coadiuvazione

a quella del capo tecnico e degli altri dirigenti nello studio, nella preparazione e distribuzione del lavoro ed ha, inoltre, il carattere di una funzione di fiducia e di responsabilità che richiede ascendente sui lavoratori del reparto ed una profonda e larga competenza professionale, trovandosi a guidare gruppi di operai aventi differenti qualificazioni, fino ad alte specializzazioni, comprendenti i maestri d'arte.

L'attuale posizione giuridica di questo personale non consente, però, che, a detti compiti di così elevata responsabilità, corrisponda un adeguato riconoscimento.

Tant'è che, all'infuori della modesta progressione economica, l'attuale posizione priva i capi operai di un qualsiasi sviluppo di carriera e di quegli altri vantaggi che caratterizzano il trattamento dei pubblici impiegati.

Questa situazione è in netto ed ingiustificato contrasto con quella esistente in altri settori, anche della pubblica Amministrazione, come ad esempio le ferrovie dello Stato e nel settore dell'industria privata.

L'aspirazione della categoria — a realizzare, con l'adeguamento agli altri settori, un più rispondente ed equo trattamento — coincide con l'interesse dell'Amministrazione stessa che, a riconoscimento delle peculiari mansioni assolate dai capi operai, già nel 1941

aveva predisposto un provvedimento di legge, istituyente un ruolo tecnico di gruppo C, nel quale avrebbero trovato collocazione i capi operai.

L'entità dei problemi connessi allo stato di guerra determinò il differimento della soluzione della questione, che fu ulteriormente rinviata durante il periodo posteriore alla Liberazione, in quanto l'interesse preminente della Nazione e delle maestranze fu quello di ricostruire e recuperare impianti e macchinari, distrutti ed asportati dai tedeschi.

Fin da quando, però, i complessi industriali sono stati rimessi in efficienza — col notevole contributo delle maestranze, in cui i capi operai si distinsero in primissimo piano — è venuto meno qualsiasi motivo di ritardare la definizione della questione.

Pertanto cade acconcio che in questa fase di riordinamento delle carriere e delle funzioni dei pubblici dipendenti, si provveda in conseguenza.

A tal fine abbiamo predisposto il presente provvedimento di legge, di cui, qui di seguito illustriamo l'articolazione, ispirata fondamentalmente al principio di ripristinare quei benefici di carattere normativo ed economico che la categoria fruiwa prima di esserne privata con l'introduzione di una serie d'ingiuste norme.

Nell'articolo 1 è prevista l'istituzione del ruolo tecnico dei capi reparto, in luogo del gruppo dei capi operai.

È stata scelta tale denominazione perché la più aderente alle effettive funzioni esercitate dagli attuali capi operai che, di fatto, dirigono i reparti di produzione.

Il decreto n. 572 del 1954, concernente gli organici delle maestranze degli stabilimenti militari, richiamato nell'articolo, determina in 1.438 unità complessive, il numero dei capi operai per le 3 Forze armate, che, pertanto, nel presente provvedimento rimane immutato anche nella già fissata ripartizione, ma con la nuova denominazione di capi reparti.

In ossequio al riconosciuto principio che con l'esercizio della professione si aumentano e si affinano le capacità professionali, si è previsto, nell'articolo 2, che il ruolo abbia 3 distinte classi, costituenti la progressione di carriera.

Si è ritenuto che il trattamento economico dovuto alle rispettive classi, fissato in una tabella allegata al provvedimento, sia quello stabilito nel decreto n. 19 del 1956, corrispondente ai gradi IX, X e XI del precedente ordinamento gerarchico, anche

in considerazione della preesistente situazione, secondo la quale il trattamento economico dei capi operai era quello fruito dagli aiutanti di battaglia delle Forze armate, equiparati economicamente al grado IX.

Si è richiamato nell'articolo il decreto sopra menzionato, affinché il trattamento economico dei capi reparto abbia le stesse caratteristiche previste per tutti gli altri dipendenti statali.

Per le speciali attribuzioni affidate loro, gli attuali capi operai fruiscono di un soprassoldo di responsabilità della misura del 10 per cento della paga.

Nulla venendo a mutarsi, con le norme della presente proposta di legge, delle mansioni di questo personale, nel 2° comma dell'articolo 2 si riconferma l'attribuzione dell'assegno che si ritiene più proprio intitolare « indennità di responsabilità ».

Per l'accesso alla classe iniziale (III) dei capi reparto, previsto nel 1° comma dell'articolo 3, sono stati mantenuti gli stessi principi, ora vigenti, a norma dell'articolo 8 della legge n. 67 del 1952.

Il 2° comma dell'articolo 3, riguardante la promozione alle classi superiori, adotta gli stessi principi vigenti per il personale delle carriere esecutive, fissando in 4 anni la permanenza minima nelle classi relative.

Con l'articolo 3 terminano le norme di carattere generale.

Il successivo articolo 4 contempla le modalità per il passaggio degli attuali capi operai nel ruolo dei capi reparto.

È poiché per le esigenze del servizio le Amministrazioni militari sono state indotte ad affidare mansioni di capi operai, ad operai specializzati (1ª categoria) di ruolo, o cosiddetti permanenti, per l'appunto definiti con la qualifica di facenti funzioni capi operai, è giusto che in conseguenza dell'assolvimento di tali attribuzioni, detto personale sia sistemato almeno alla classe iniziale III del ruolo dei capi reparto.

Esigenza che si soddisfa, nel provvedimento, con l'ultimo punto dell'articolo in esame.

Per le stesse esigenze di servizio e con le stesse responsabilità, le Amministrazioni si avvalgono anche di operai specializzati (1ª categoria) non di ruolo o, cosiddetti temporanei. Si è previsto, perciò, con l'articolo 5, che anche questo personale sia immesso nella classe iniziale del ruolo dei capi reparto, subito dopo avvenuta la nomina ad operai di ruolo mediante le norme stabilite dal menzionato decreto n. 572 del 1954, che costituisce

una garanzia per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operai permanenti.

Considerato che complessivamente si tratta soltanto di qualche centinaia di unità, gli attuali capi operai e facenti funzioni di capi operai troveranno tutti agevolmente posto nel contingente previsto dal ripetuto decreto n. 572 del 1954, richiamato nell'articolo 1 della presente proposta.

Affinché a detto personale in servizio, al momento di essere nominato nel ruolo dei capi reparto, sia garantito lo stesso trattamento riservato agli altri statali — per effetto dell'applicazione delle nuove norme conte-

nute nel decreto n. 19 del 1956 — all'articolo 6 s'è fatto espresso riferimento ad esse norme medesime.

I modesti miglioramenti economici derivanti ai lavoratori interessati dall'applicazione delle norme della presente proposta e l'esiguità del numero degli stessi, comporteranno soltanto un lieve aggravamento di oneri finanziari al bilancio dei dicasteri competenti, per il quale, comunque, s'è provveduto con l'articolo 7 della proposta.

La decorrenza dal 1° luglio 1956 è determinata in conformità di quanto già disposto per tutto l'altro personale dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito nell'Amministrazione della difesa (Esercito, Marina ed Aeronautica) un ruolo tecnico di capi reparto, appartenente alle carriere del personale esecutivo, in sostituzione del gruppo capi operai previsto dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, articolo 2.

Detto ruolo è disciplinato dalle disposizioni che regolano il rapporto d'impiego pubblico.

L'organico dei capi reparto è quello dei capi operai stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, articolo 1.

ART. 2.

Il ruolo dei capi reparto previsto dal precedente articolo 1 è costituito da:

- capi reparto di I classe;
- capi reparto di II classe;
- capi reparto di III classe,

col trattamento economico di cui alla tabella A annessa alla presente legge e regolato dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, articolo 1.

Ai capi reparto è conservato il supplemento del 10 per cento dello stipendio, con la denominazione d'indennità di responsabilità.

ART. 3.

Alla classe iniziale (III) accedono gli operai in servizio presso le Amministrazioni della Difesa appartenenti alla 1ª categoria (specializzati) da almeno 3 anni e che, per l'ultimo triennio, abbiano riportato qualifica non inferiore al « buono ».

La promozione alla classe superiore avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi reparto appartenenti alla classe immediatamente inferiore, che abbiano compiuto in essa 4 anni di effettivo servizio.

ART. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge gli attuali capi operai in servizio presso le Amministrazioni della Difesa sono nominati nel ruolo dei capi reparto istituito dal precedente articolo 1 e collocati nelle classi previste dall'articolo 2 con l'osservanza dei criteri seguenti:

a capi reparto di I classe i capi operai che abbiano compiuto 15 anni di effettivo servizio, di cui almeno 5 anni con la qualifica di capo operaio;

a capi reparto di II classe i capi operai che abbiano compiuto 10 anni di effettivo servizio di cui almeno 3 anni con la qualifica di capo operaio;

a capi reparto di III classe i capi operai che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio, con qualsiasi anzianità da capo operaio;

a capi reparto di III classe sono nominati anche gli attuali operai permanenti di 1ª categoria (specializzati) facenti funzioni di capi operai che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio di cui almeno 3 anni con le funzioni di capi operai.

ART. 5.

Gli attuali operai temporanei di 1ª categoria (specializzati) facenti funzioni di capi operai in servizio presso le Amministrazioni della Difesa, che verranno nominati permanenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, saranno nominati capi reparto di III classe, purché abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio di cui almeno 3 anni con funzioni di capi operai.

ART. 6.

Ai capi reparto nominati ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, si applicano anche le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, articolo 1, commi 4^o, 5^o, e 6^o.

ART. 7.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzazione dei residui passivi dei capitoli intestati al pagamento delle retribuzioni, e le eventuali integrazioni, in relazione ai fabbisogni, sono effettuate con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1^o luglio 1956.

TABELLA A.

RETRIBUZIONI ANNUE INIZIALI
DEI CAPI REPARTO

Capo reparto di I classe . . .	L.	813.000
Capo reparto di II classe . . .	»	687.000
Capo reparto di III classe . . .	»	606.000